



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 179

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Piccinini, Barbisan, Bet, Cavinato, Cecchetto, Dolfin, Favero, Giacomini, Maino, Michieletto, Rigo, Rizzotto e Sandonà

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 febbraio 2023.

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Relazione:

Il caregiver è una persona che, gratuitamente, si prende cura, o aiuta a prendersi cura, di un altro individuo che non può svolgere in maniera autonoma le attività quotidiane. La persona che ha bisogno di cura solitamente è un familiare, affetto da una malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerativa, tale da renderlo non autosufficiente.

In Italia non si ha un dato ufficiale sul loro numero, ma un'indagine multiscopo su campione dell'ISTAT, nel 2018 ha riportato una percentuale pari a circa l'8% della popolazione nazionale. Così come nel resto del mondo, anche in Italia è la donna ad assumersi maggiormente il ruolo di caregiver familiare (fino a circa il 75%). Di solito sono donne di età compresa tra 45 e 64 anni che svolgono anche un lavoro fuori casa o che, nella maggioranza dei casi, hanno abbandonato la propria attività lavorativa per dedicarsi, a tempo pieno, alla cura del malato.

Diverse Regioni, con la volontà di riconoscere e prevedere maggiori forme di tutela per la figura del caregiver familiare, si sono dotate di leggi proprie: (ex multis) Regione Emilia Romagna con la legge regionale 28 marzo 2014, n. 2; Regione Abruzzo con la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43; Regione Campania con la legge regionale 20 novembre 2017, n. 33; Regione Puglia con la legge 27 febbraio 2020, n. 3; Regione Lombardia con la legge 30 novembre 2022, n. 23.

In sintonia con tali scelte, la presente proposta di legge condivide l'obiettivo di garantire la giusta dignità al caregiver, persona molto spesso costretta a sacrificare parte della propria vita per la cura e l'assistenza di terzi, prevedendo il legittimo riconoscimento a questa funzione sociale e riconoscendole maggiori forme di tutela.

Più nel dettaglio.

L'art. 1 (finalità) stabilisce che la Regione Veneto tutela la persona nella sua globalità ed in rapporto con il proprio contesto di vita e la famiglia nel particolare ruolo di cura verso i componenti più deboli e non autosufficienti, favorendone la loro permanenza in ambito familiare e valorizzando le figure che se ne prendono cura.

L'art. 2 (destinatari) definisce a chi è destinata la presente legge ovvero ai caregiver familiari così come identificati dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020").

L'art. 3 (interventi a favore del caregiver familiare) demanda alla Giunta regionale il compito di individuare e promuovere interventi in favore dei caregiver familiari, tra i quali, la previsione di un criterio di preferenza per l'allocazione delle persone non autosufficienti presso le strutture accreditate o la previsione di un sostegno economico; la promozione di intese con le associazioni datoriali, le rappresentanze delle compagnie assicurative o, in ambito scolastico, con le Università e l'Ufficio scolastico regionale, per la previsione di misure compensative o dispensative in favore degli studenti che rivestono il ruolo di caregiver familiari.

Al comma quarto e quinto del medesimo articolo si prevede l'impegno della Giunta a predisporre e presentare il piano annuale attuativo oltre che la rendicontazione delle attività svolte nell'anno precedente.

L'art. 4 (azioni di sensibilizzazione) istituisce la "giornata del caregiver familiare" demandando alla Giunta l'attività di promozione e di informazione su tale evento.

L'art. 5 (normativa finanziaria) indica la previsione di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge.

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto tutela la persona nella sua globalità ed in rapporto con il proprio contesto di vita e la famiglia nel particolare ruolo di cura verso i componenti più deboli, quali sono gli anziani o le persone affette da malattia, infermità o disabilità.

2. A tal fine la Regione del Veneto favorisce la permanenza in ambito familiare delle persone non autosufficienti così come individuate nel comma 1 del presente articolo, valorizzando la figura del familiare (caregiver familiare) che se ne prende cura.

Art. 2 - Destinatari.

1. Destinatari della presente legge sono i caregiver familiari così come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3 - Interventi a favore del caregiver familiare.

1. La Regione del Veneto, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023", realizza azioni a supporto, accompagnamento, sostegno psicologico, interventi di sollievo, interventi di sostegno economico, di assistenza per conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, di reinserimento lavorativo, per l'attività formativa e di addestramento, in favore dei caregiver familiari.

2. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale:

- a) individua un numero adeguato di posti presso le strutture accreditate ai quali accedono in via prioritaria le persone anziane o le persone affette da malattia, infermità o disabilità, con finalità di sollevare i caregiver familiari, offrendo loro dei periodi di pausa dal costante impegno di assistenza;
- b) promuove iniziative e misure per favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura dei caregiver familiari, favorendo accordi con le associazioni datoriali volti a garantire una maggiore flessibilità oraria e l'attuazione dello smart-working lavorativo;
- c) promuove intese con l'Ufficio scolastico regionale e con le Università per garantire, con misure compensative e dispensative, agli studenti caregiver familiari il raggiungimento, al pari degli altri studenti, del successo scolastico;
- d) promuove la cura e l'assistenza delle persone assistite a domicilio dai caregiver familiari attraverso forme di sostegno economico in conformità alle vigenti disposizioni statali e regionali;
- e) favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dai caregiver familiari, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegata all'attività prestata;
- f) sostiene, attraverso appositi bandi a favore degli enti del Terzo settore, progetti finalizzati all'attivazione di reti solidali e gruppi di aiuto, destinati ai caregiver familiari.

3. La Giunta regionale definisce, tramite le Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS) ed in collaborazione con i Comuni, programmi di aggiornamento per medici di famiglia, operatori sociali, socio-sanitari, sanitari e

operatori del privato sociale sulle tematiche della valorizzazione della figura del caregiver familiare, sugli interventi di affiancamento necessari per sostenere l'attività.

4. La Giunta regionale predispone un programma annuale attuativo degli interventi di cui al presente articolo e riferisce alla competente Commissione consiliare sui risultati raggiunti nell'anno precedente.

5. Su tale programma esprime parere la competente Commissione consiliare, entro 30 giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.

Art. 4 - Azioni di sensibilizzazione.

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale della figura del caregiver familiare, la Regione del Veneto istituisce la "giornata del caregiver familiare", da tenersi ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio, in collaborazione con le Aziende ULSS, i Comuni e le Organizzazioni del privato sociale.

2. La Giunta regionale cura l'attività di promozione e di informazione sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale, nonché sui principali strumenti dei social media, in ordine ai temi della "giornata del caregiver familiare".

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), c), d), e), f), quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Destinatari.	3
Art. 3 - Interventi a favore del caregiver familiare.	3
Art. 4 - Azioni di sensibilizzazione.	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4